

PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 3889 del 26.10.1976: **ZONA A Centro Storico**

PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI CAPUA E DEL BORGO DI S. ANGELO IN FORMIS approvato con Delibera C.C. n. 28 del 07.11.2006 pubblicato sul BURC n. 1 del 02.01.2007 e successiva variante approvata con Delibera di G.M. n. 275 del 12.07.2008 pubblicata sul BURC n. 41 del 13.10.2008: **Intervento di Restauro e risanamento conservativo**

2.3 INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO.

RIFERIMENTO: Il riferimento normativo in questo caso è da individuare sia nell'art. 31, comma c della Legge 457/78 che definisce "interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consenta destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio" che nell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 490 del 29.10.1999 laddove si definisce Intervento di restauro quello "volto a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale".

ESTENSIONE: Si tratta di una tipologia di intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente riferita esclusivamente agli edifici ed ai complessi edilizi di notevole interesse storico ed architettonico le cui caratteristiche tipologiche e formali sono da conservare, integralmente. Si tratta, quindi, in particolare di palazzi nobiliari, ospizi ed altre destinazioni ubicate in edifici monumentali, chiese e complessi conventuali e cioè:

- a) Edifici riportati nella specifica Tavola dei vincoli: edifici formalmente vincolati ed edifici segnalati ai sensi dell'art. 5 del D. Lvo 490/99;
- b) edifici avente particolare interesse architettonico.

MODALITA': Vedere precedente punto 1.6. In ogni caso si fa riferimento alle disposizioni normative che saranno vigenti al momento dell'esecuzione delle opere stesse. A prescindere dal titolo autorizzativo necessario è comunque richiesta la presentazione della documentazione tecnica di cui al precedente punto 1.5.

FINALITA': Le opere previste nella presente tipologia di intervento devono portare alla riqualificazione dell'organismo edilizio senza alterazione degli elementi architettonici e decorativi.

In ogni caso gli interventi devono essere conformi alle prescrizioni costruttive e formali riportate al Capo III°.

LIMITAZIONI: E' prescritto: **a)** il mantenimento, il ripristino e la valorizzazione degli elementi decorativi e architettonici esistenti o che possano venire in luce durante l'esecuzione dei lavori; **b)** l'eliminazione delle superfetazioni e di tutti quegli elementi in contrasto con l'impianto architettonico originario dell'immobile. Nell'esecuzione delle opere previste dalla presente *tipologia di intervento* è escluso l'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'art. 2 della Legge 24 marzo 1989 n° 122 (riserva di quote minime di parcheggio).

POSSIBILITA': Sono in particolare consentite, oltre a tutti gli interventi già previsti nel caso della Manutenzione straordinaria, tutte quelle opere, da realizzare con le metodologie della cultura del Restauro, che tendono alla:

- * Conservazione e consolidamento di tutti gli elementi strutturali, delle coperture, delle opere di finitura ed impiantistiche dell'edificio, nel pieno rispetto dell'originario impianto strutturale, del numero di piani, delle posizioni, delle forme e delle quote preesistenti,
- * Conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'impianto funzionale e distributivo, nel rispetto dell'originaria unità architettonica e tipologica dell'edificio o di ciascuna sua parte, quali scale, androni, cortili, porticati, ballatoi.
- * Conservazione del sistema di spazi liberi di pertinenza dell'edificio, esterni e interni, quali chiostrini, corti, larghi, piazzali, orti, giardini e delle relative caratteristiche dimensionali e formali.
- * Conservazione delle caratteristiche degli intonaci esterni, delle tinteggiature, delle finiture, degli infissi, nonché di ogni tipo di decorazioni e di qualsiasi elemento architettonico delle facciate ed elementi lapidei;
- * Cambio di destinazione d'uso, come regolato dal punto 3.4, se compatibile con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e con la loro conservazione;
- * frazionamento e/o fusione di unità immobiliari;

* Utilizzazione ai fini abitativi dei locali sottotetto esistenti nel caso in cui già sussistano tutte le condizioni di cui alla Legge regionale n. 15/2000.

